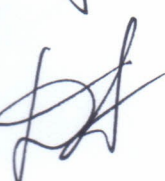


Verbale del 15 febbraio 2026 / 19

In data 15 febbraio 2026, alle ore 10, presso la sede dell'Associazione **La Virtù della Speranza**, in 47822 Santarcangelo di Romagna (Rimini), Via Giuseppe Verdi n. 12, C.F. 91156600404, **ONLUS** di diritto per effetto dell'art. 10 del Decreto Legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997 e iscritta al numero 11310 nell'Anagrafe Unica delle ONLUS, tenuta presso l'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale dell'Emilia Romagna, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei Soci, regolarmente convocata, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Adeguamento dello Statuto sociale ai rilievi formulati dalla Regione Emilia-Romagna, Settore Politiche Sociali, di Inclusione e Pari Opportunità, alla richiesta di iscrizione dell'Associazione *La virtù della Speranza* al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nella sezione A) Organizzazioni di Volontariato;
2. Varie ed eventuali.



Assume la presidenza dell'Assemblea Mons. Vico Allegretti, in qualità di Presidente dell'Associazione, il quale constata e fa constatare che:

- l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto;
- sono presenti, in proprio, n. 7 (sette) Soci su n. 7 (sette) aventi diritto;
- l'Assemblea può validamente deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente illustra ai Soci la necessità di procedere all'adeguamento di talune disposizioni statutarie limitatamente agli articoli oggetto di rilievo, come richiesto dalla Regione Emilia-Romagna, Settore Politiche Sociali, di Inclusione e Pari Opportunità, al fine di ottenere l'iscrizione dell'Associazione *La virtù della Speranza* al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nella sezione A) Organizzazioni di Volontariato.

L'Assemblea dei Soci, dopo un breve confronto,

DELIBERA



1. di approvare le modifiche allo Statuto sociale, esclusivamente nei seguenti articoli 6, 7, 12, 13, 14 e 18, come risultanti dal testo aggiornato letto e messo a disposizione dei Soci;
2. di confermare integralmente tutte le restanti disposizioni statutarie non oggetto di modifica;
3. di approvare il testo dello Statuto nella sua versione integralmente coordinata, che viene allegata al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale;
4. di conferire mandato al Presidente affinché provveda a tutti gli adempimenti conseguenti, ivi compreso il deposito dello Statuto aggiornato e del presente verbale presso la Regione Emilia-Romagna, Settore Politiche Sociali, di Inclusione e Pari Opportunità, al fine di ottenere l'iscrizione dell'Associazione *La virtù della Speranza* al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nella sezione A) Organizzazioni di Volontariato.

Null'altro essendovi da deliberare, alle ore 12.30 il Presidente dichiara chiusa l'adunanza dell'Assemblea.

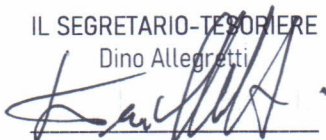
Letto, approvato e sottoscritto.

Santarcangelo di Romagna, 15 febbraio 2026.

IL PRESIDENTE
Mons. Vico Allegretti



IL SEGRETARIO-TESORIERE
Dino Allegretti



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI RIMINI
UFFICIO TERRITORIALE DI RIMINI - TG3
Atto registrato il 19 FEB. 2026 al n. 256 Serie IM
previo versamento di Euro ESENTE
Antonino Emanuele Castorina(*)
(*) Firma su delega della Direttrice Provinciale Domenica Geminiani



Vico
Allegretti
20.02.2026
14:56:28
GMT+01:00



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE LA VIRTÙ DELLA SPERANZA ODV



Articolo 1 - COSTITUZIONE E SEDE

È costituita a tempo indeterminato l'Associazione LA VIRTÙ DELLA SPERANZA ODV, Ente del Terzo settore, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 117/2017 e delle disposizioni del Codice Civile in quanto compatibili. L'Organizzazione ha sede legale in 47822 Santarcangelo di Romagna (Rimini), Via Giuseppe Verdi n. 12, C.F. 91156600404, ha carattere e operatività nazionali e internazionali.

L'Organizzazione, previa delibera dell'Organo di Amministrazione, può costituire dipendenze o sedi periferiche in altre località, in Italia o all'estero, dotate o meno di autonomia giuridica e patrimoniale. Tali dipendenze o sedi periferiche utilizzeranno lo stesso nome: LA VIRTÙ DELLA SPERANZA ODV, tradotto qualora utile nella lingua locale, seguito dall'indicazione della località della sede.

Articolo 2 - DURATA DELL'ORGANIZZAZIONE

La durata dell'Organizzazione è illimitata; potrà essere sciolta su delibera dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 3 - OBIETTIVI E FINALITÀ

L'Associazione LA VIRTÙ DELLA SPERANZA ODV, laica e apolitica, può svolgere le attività di cui comma 1, lettere d, f, g, i, k, l, v, dell'articolo 5 D. Lgs. n. 117/2017 attraverso le prestazioni spontanee e gratuite dei suoi aderenti. L'Organizzazione potrà avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure, se sia necessario, per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta. L'Organizzazione non persegue in alcun modo finalità di lucro, ha struttura e contenuti democratici, opera in ambito nazionale e internazionale, ha esclusivamente fini di solidarietà sociale. L'Organizzazione, infatti, ispirandosi a principi di carità, solidarietà e sensibilità verso i bisogni del prossimo, nasce partendo dall'osservazione che in diverse parti del mondo si rendono drammaticamente evidenti agli occhi della civiltà occidentale le necessità, spesso di carattere primario, e i bisogni fondamentali di vasti strati della popolazione in condizioni di particolare e grave disagio, che sovente sono motivo di dolorose emigrazioni. L'Associazione LA VIRTÙ DELLA SPERANZA ODV intende pertanto proporsi in modo attivo, laddove si manifestino necessità, con iniziative che, oltre a mirare al soddisfacimento di esigenze prioritarie ed elementari, si rivolgano in particolare a interventi più specifici sulla scolarizzazione, istruzione, formazione e sulla tutela della salute. Ciò nel tentativo, ambizioso, ma non per questo irrealizzabile, di attenuare le sofferenze dei più deboli e disagiati, nella convinzione che un investimento nella formazione, nell'infondere desiderio di conoscenza, nel "sapere" può essere l'origine di una futura rinascita e riscatto di tante popolazioni sofferenti.

L'Associazione LA VIRTÙ DELLA SPERANZA ODV si propone l'obiettivo di creare, promuovere, sostenere, coordinare e/o dirigere iniziative, in Italia e all'estero, negli ambiti educativo, economico, culturale, sociale e sanitario. L'Organizzazione per il perseguimento delle finalità sopraindicate eserciterà esclusivamente le seguenti attività:

1. in favore di soggetti c. d. svantaggiati in ragione di condizioni culturali, economiche, familiari, fisiche, psichiche, sociali, ovvero prevalentemente e inizialmente nell'esclusivo settore della formazione: a) valorizzare le diverse identità culturali in un clima di rispetto dei diritti fondamentali della persona umana, sia come singolo che nelle forme sociali cui appartiene; b) realizzazione e sostegno di iniziative di emancipazione economica e culturale; c) realizzazione e sostegno di iniziative di formazione culturale, professionale e d'inserimento lavorativo; successivamente: d) messa a disposizione di aiuti economici e tecnologici; e) messa a disposizione di assistenza sanitaria; f) partecipazione a interventi di emergenza e di soccorso della popolazione colpita da calamità naturali e simili;



2. nella preparazione di personale specializzato che operi esclusivamente all'interno dell'Organizzazione per il perseguimento delle proprie finalità solidaristiche.

L'Associazione LA VIRTÙ DELLA SPERANZA ODV non potrà svolgere attività diverse da quelle tipiche delle ODV, ovvero ai sensi dell'articolo 6 D. Lgs. n. 117/2017, l'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo criteri e i limiti definiti con appositi decreti ministeriali.

L'Assemblea potrà limitare l'esercizio delle attività diverse di cui all'art. 6 D. Lgs. n. 117/2017, il cui esercizio è demandato all'Organo di Amministrazione che riferirà all'Assemblea in merito ai risultati raggiunti in occasione della predisposizione del bilancio annuale (o rendiconto).

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 D. Lgs. n. 117/2017, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi, al fine di finanziare le proprie attività d'interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Articolo 4 – ENTRATE

Costituiscono entrate dell'Organizzazione: a) i contributi e le sovvenzioni ordinarie e speciali dello Stato, delle regioni e di ogni altro ente pubblico o privato; b) le quote dei Soci; c) donazioni, legati, eredità e lasciti in genere; d) le oblazioni e le pubbliche raccolte di fondi; e) i proventi delle attività espletate; f) i redditi patrimoniali; g) le sovvenzioni delle istituzioni dell'Unione Europea e gli aiuti di altre istituzioni estere.

Articolo 5 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio dell'Associazione LA VIRTÙ DELLA SPERANZA ODV è costituito: a) da beni mobili e immobili di proprietà o comunque acquisiti; b) dalle quote sociali e da versamenti volontari dei Soci; c) dagli utili derivanti dalle attività svolte, da raccolte pubbliche nel rispetto della normativa vigente; d) da contributi, erogazioni o lasciti in danaro da parte di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e di altri enti pubblici o privati; e) dalle entrate derivanti da incontri e convegni organizzati, patrocinati o incentivati dall'Organizzazione; f) da rimborsi derivanti da convenzioni; g) da redditi patrimoniali; h) da sovvenzioni delle istituzioni dell'Unione Europea e da aiuti di altre istituzioni estere; i) da contributi di organismi internazionali; j) da ogni altra entrata che concorra a incrementare l'attivo sociale.

Articolo 6 - REQUISITI, AMMISSIONE, DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

L'Associazione LA VIRTÙ DELLA SPERANZA ODV è aperta a tutti, senza alcuna discriminazione politica, ideologica e religiosa.

Sono Soci le persone intervenute nell'atto costitutivo dell'Organizzazione e le persone che, previa presentazione di apposita domanda, sono ammesse dall'Organo di Amministrazione. L'Organizzazione tiene costantemente aggiornato l'elenco dei Soci. Tutti i Soci hanno diritto di voto.

L'Organo di Amministrazione deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento. In caso di rigetto della domanda, il provvedimento deve essere motivato e comunicato all'interessato.

L'adesione all'Organizzazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota stabilita. È comunque facoltà degli aderenti effettuare versamenti ulteriori. La quota non è trasmissibile né rivalutabile e si intende a fondo perduto.

L'adesione dei Soci ha durata illimitata, fatti salvi i casi di decesso, dimissioni, espulsione o morosità.

I Soci possono recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione.

L'Organo di Amministrazione può deliberare l'espulsione per gravi motivi, con provvedimento motivato, impugnabile secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Tutti i Soci hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esercitare il diritto di voto.

Per i Soci minorenni, il diritto di voto è esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale, ai sensi della normativa vigente.

Articolo 7 - CATEGORIE DEI SOCI

I Soci dell'Associazione si distinguono nelle seguenti categorie:

- Soci Fondatori;
- Soci Ordinari;
- Soci Benemeriti;
- Soci Onorari.

Tutti i Soci hanno i medesimi diritti e doveri, senza alcuna limitazione dell'elettorato attivo e passivo.

L'ammissione alla qualità di Socio avviene su domanda dell'interessato, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del presente Statuto.

Articolo 8 – VOLONTARI

Sono volontari gli associati che aderiscono all'Associazione prestando, per libera scelta e in modo personale, previa delibera dell'Organo di Amministrazione, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D. Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non superino l'importo di 10,00 euro (dieci/00 euro) giornalieri e 150,00 euro (centocinquanta/00 euro) mensili, previa delibera dell'Organo di Amministrazione che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. I Soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I Soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

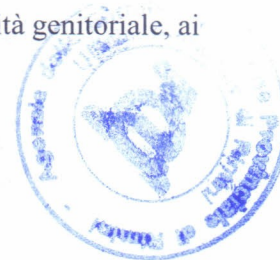
Articolo 9 - RIMBORSO SPESE AI SOCI

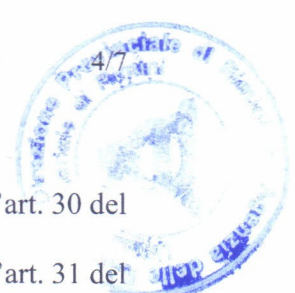
Gli aderenti dell'Organizzazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'Organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro dipendente o autonomo. Sono rimborsabili le spese sostenute per l'espletamento delle attività preventivamente autorizzate e documentate. La documentazione viene consegnata al Segretario-Tesoriere il quale dopo aver avuto il mandato dell'Organo di Amministrazione effettua: acconti, saldi, rimborsi e li registra nel bilancio consuntivo. È l'Organo di Amministrazione che approva, sulle indicazioni ricevute, tali rimborsi e dà mandato al Segretario-Tesoriere di agire in proposito. I tempi e i modi vengono stabiliti di volta in volta dall'Organo di Amministrazione.

Articolo 10 - ORGANI DELL'ORGANIZZAZIONE

Sono Organi dell'Associazione LA VIRTÙ DELLA SPERANZA ODV:

- l'Assemblea dei Soci;
- l'Organo di Amministrazione;
- il Presidente;



- 
- il Vicepresidente;
 - il Segretario-Tesoriere;
 - l'Organo di Controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017);
 - l'Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017).

Articolo 11 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Organizzazione, investito delle preminenti deliberazioni e dell'orientamento generale della stessa. Essa è presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione, che si accerta della regolarità della convocazione e costituzione, nonché del diritto di intervenire. In caso di sua assenza presiede il Vicepresidente, nel caso di assenza di entrambi l'Assemblea elegge un suo presidente. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote annuali.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno prima della chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea straordinaria invece può essere convocata dal Presidente e/o dall'Organo di Amministrazione ogni qualvolta lo ritengano necessario, o su richiesta scritta di almeno un terzo di tutti i Soci. L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca il Presidente e il Vicepresidente;
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Organizzazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto demandati alla sua competenza.
- 

Articolo 12 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

La convocazione dei Soci per le assemblee ordinarie e straordinarie avviene con avviso scritto inviato almeno otto giorni prima della data fissata.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Soci;
- in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei Soci.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti di tutti i Soci, ai sensi dell'art. 21 c.c..

Articolo 13 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'Associazione è amministrata da un Organo di Amministrazione composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri, eletti dall'Assemblea.

Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In caso di cessazione di un Amministratore prima della scadenza del mandato, subentra il primo dei non eletti secondo l'ordine risultante dall'ultima elezione assembleare. In mancanza, l'Assemblea provvede alla sostituzione nella prima seduta utile.

Dalla nomina non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate. La responsabilità amministrativa della gestione dell'Associazione LA VIRTÙ DELLA SPERANZA ODV è assunta solidamente dall'Organo di Amministrazione, tant'è che a tale Organo sono attribuite le seguenti funzioni: a) la gestione dell'Organizzazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti; b) l'ammissione all'Organizzazione di nuovi Aderenti; c) la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo.

L'Organo di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due Amministratori o dall'Organo di Controllo o dall'Organo di Revisori dei Conti, ove esistenti. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata o PEC, contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Organo di Amministrazione e all'Organo di Controllo e all'Organo di Revisione dei Conti almeno otto giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa.

L'Organo di Amministrazione è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti, in presenza o on line o mista, tutti i suoi membri e l'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione dei Conti.

L'Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro Amministratore. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri. Le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti: l'espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione - intendendosi comprese tra queste tutte quelle il cui valore comunque ecceda euro 25.000,00 (venticinquemila/00 euro) - occorre il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.

Articolo 14 - IL PRESIDENTE

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Su deliberazione dell'Organo di Amministrazione, il Presidente può conferire deleghe esclusivamente a componenti dell'Organo di Amministrazione.

Al Presidente dell'Organizzazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dall'Organo di Amministrazione, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Organizzazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare l'Organo di Amministrazione per la ratifica del suo operato. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Organizzazione, verifica l'osservanza dello Statuto e degli eventuali Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, all'Organo di Amministrazione e poi all'Assemblea, corredandoli d'idonee relazioni.

Articolo 15 - IL VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 16 - SEGRETARIO E TESORIERE

Il Segretario-Tesoriere svolge le seguenti funzioni: verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione; coadiuvare il Presidente e l'Organo di Amministrazione nell'esplicazione delle attività esecutive, che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Organizzazione; curare la tenuta del Libro dei verbali delle Assemblee, dell'Organo di Amministrazione, nonché del Libro degli Aderenti all'Associazione LA VIRTÙ DELLA SPERANZA ODV; curare la gestione della cassa dell'Organizzazione e tenere idonea contabilità; effettuare le relative verifiche e controllare la tenuta dei libri contabili; predisporre, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

Articolo 17 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Assemblea provvede alla nomina di un Organo di Controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'Assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'Organo di Controllo

- vigila sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 18 - ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI

È nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017.

Il Revisore è nominato dall'Assemblea, è scelto tra soggetti iscritti nel Registro dei Revisori Legali ed esercita il controllo contabile secondo la normativa vigente.

Articolo 19 - LIBRI E DOCUMENTI

L'Associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 20 – BILANCIO

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito

previsti dal D. Lgs. 117/2017.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 21 – BILANCIO SOCIALE

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Articolo 22 – RAPPORTI DI LAVORO

L'Organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 23 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIoglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 24 - STATUTO

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, e agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 25 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'Associazione LA VIRTÙ DELLA SPERANZA ODV o gli organi della stessa, eccetto quelle che per Legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di un Collegio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, l'Organo di Amministrazione incaricherà il presidente del Tribunale ove ha sede l'Organizzazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Articolo 26 - LEGGE APPLICABILE

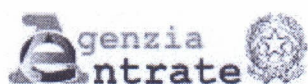
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si rinvia alla normativa vigente in materia di enti del Terzo settore di cui al D. Lgs. 3 Luglio 2017, n. 117 e alle disposizioni del Codice Civile, in quanto compatibili.

Articolo 27 - ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO

Il presente Statuto abroga, ove diverge, il precedente sottoscritto dai Soci fondatori il 6 agosto 2015, già ONLUS, ed entra integralmente in vigore in data odierna.

Il presente Statuto è stato letto, discusso e approvato all'unanimità da tutti Soci riuniti in ~~Assemblea straordinaria in data 15 febbraio 2026.~~

IL PRESIDENTE
Mons. Vico Allegretti



DIREZIONE PROVINCIALE DI: RIMINI

UFFICIO TERRITORIALE DI: RIMINI

Registrazione di Atto Privato

Il 19/02/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TG3 , serie 3 , numero 256

data di stipula: 15/02/2026

ident.vo telematico: TG326L000256000CC per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: LLGVCI55E08B819W

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMONIALE

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

91156600404				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:

Vico
Allegretti
20.02.2026
14:56:28
GMT+01:00

